

Oggetto: Problematiche giuridiche relative alla video ripresa richiesta dall'advisor Deloitte s.p.a. in relazione alle pratiche di cessione crediti da cd. Superbonus.

1. La presente per evidenziare che, al sito internet <https://www.bonusfiscali.intesasanpaolo.com/login>, viene posta a disposizione da Deloitte S.p.A. una piattaforma per la gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione del credito fiscale da cd. Superbonus. Tale piattaforma, molto utilizzata dagli operatori del settore, interviene in una fase del procedimento successiva all'attestazione (da parte di ENEA, Ente pubblico deputato all'acquisizione di documenti, attestazioni e certificazioni richieste *ex lege*) della correttezza documentale del singolo fascicolo. In altre parole, la piattaforma viene in questione solo in relazione agli aspetti bancari/finanziari dell'operazione, quando i professionisti previsti dal DL 34/2020 quali attestatori/asseveratori, sotto la propria responsabilità, della corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale, hanno già reso la propria prestazione professionale (formalmente verificata dall'ENEA);
2. Sulla piattaforma in questione risulta introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l'accesso alla possibilità di circolazione del credito fiscale di cui si discute, l'obbligo del caricamento di una video ripresa (da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti tecnici a vario titolo coinvolti nell'appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e delle aree interessate dall'intervento. Ciò per ritenute finalità antifrode.
3. Tale richiesta, di rilevante impatto per i professionisti, presenta alcune criticità. Anzitutto appare sovrapporsi ad attestazioni/asseverazioni già rese *ex lege*, alle quali non aggiunge alcuna certezza o qualità giuridica, in difetto di una base normativa in tal senso. Ciò, peraltro, genera un effetto di dequalificazione dell'attività e dell'immagine dei professionisti che, *ex lege*, hanno già assunto rilevanti responsabilità attestando ed asseverando i lavori svolti da ogni singolo committente;
4. In secondo luogo, nella sezione "Privacy Policy" in calce al suddetto sito, si può visionare l'Informativa privacy - redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – che riporta una serie di informazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Fra queste, ha destato particolare attenzione, il paragrafo relativo alle finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento medesimo. Alla lettera b) del capitolo citato, si legge che una delle finalità del trattamento attiene al "*Compimento delle verifiche di completezza e congruità della documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente ai fini dei benefici fiscali, della cessione del credito [...]*"; viene poi aggiunto che la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dalla "*necessità di eseguire i servizi/contratto di cui l'interessato è parte e/o da quest'ultimo i richiesti*", ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del Regolamento europeo.
5. A nostro avviso, tale richiamo normativo, non essendo la ripresa video oggettivamente necessaria ed indispensabile all'esecuzione del contratto (che si sostanzia in una verifica formale della documentazione relativa alla richiesta di bonus concernente i lavori effettuati e non già quella di una verifica di rispondenza fra la documentazione presentata e lo stato di fatto dei lavori svolti)

potrebbe non essere sufficiente a giustificare l'acquisizione di una così rilevante quantità di dati personali, anche sensibili il che, a sua volta, può porre delle problematiche di compatibilità con il principio di trattamento minimo dei dati (art. 5 del GDPR);

6. Si segnala poi che la posizione dei professionisti, nell'abito di tale procedimento, appare oggettivamente difficile trovandosi a dover – da un lato – tutelare l'interesse della committenza alla cessione del credito (spesso unica motivazione del contratto d'appalto) e - dall'altro – a dover gestire profili di privacy di terzi con modalità non del tutto chiare. Ciò senza considerare il pur esistente rischio di un consenso non libero al trattamento dei dati in questione, ma appunto indotto dal rischio di non veder acquisito il proprio fascicolo (vd. artt. 4.11 e 7 del GDPR);
7. Da ultimo va anche segnalato che l'assenza di una base normativa solida impone di prendere in considerazione il rischio di una interferenza illecita della vita privata altrui nonché il potenziale contrasto con l'art. 4 della l. 300/1970;